

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## ART. 96 C.P.C.: natura pubblicistica

La condanna ex [art. 96, comma 3, c.p.c.](#) è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti [dall'art. 88 c.p.c.](#), realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

## **Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 22.02.2019**

*...omissis...*

### **1. Sui fatti di causa.**

Il sig. ha agito in via monitoria per il pagamento della fattura n. (...) del 27/7/15 per importo di Euro 13.157,39 oltre IVA al 22% = Euro 16.052,02 ed interessi moratori, quale residuo compenso per i lavori svolti presso il Condominio ....come risultanti dallo stato di avanzamento lavori del 31/08/14 (cfr. allegato 13 fascicolo monitorio).

La somma azionata sarebbe, dunque, il residuo del compenso originariamente pattuito per le opere contrattuali ed extracontrattuali, per complessivi Euro 20.904,11 oltre IVA (di cui 14.622,11 oltre IVA per lavori contrattualmente previsti ed Euro 6.282,00 oltre IVA per opere extracontratto; cfr. p. 5 comparsa di costituzione).

L'attore si è opposto alla pretesa avversaria, evidenziando di avere già corrisposto Euro 8.402,27 oltre IVA (di cui Euro 655,74 oltre IVA imputati alla fattura azionata in via monitoria).

Il Condominio ha anche ....L'istruttoria, strettamente tecnica, si è svolta mediante CTU.

Esaurita la fase istruttoria per come ammessa dal Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..

Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

### **2. Sul corrispettivo preteso da ..**

A fronte delle contestazioni svolte dal Condominio, parte opposta ha riconosciuto che, per un mero errore materiale di calcolo, non è stata ricompresa nei pagamenti già effettuati dal Condominio la somma di Euro 655,74 oltre IVA. Conseguentemente, parte opposta ha riconosciuto che il proprio credito è pari ad Euro 13.157,39 - Euro 655,74 = Euro 12.501,64 oltre IVA (cfr. p. 3 e 4 comparsa di costituzione).

Non essendovi prova scritta dell'accordo sul quantum dei lavori, l'istruttoria della causa si è svolta mediante CTU (cfr. ordinanza 26.10.2017), dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione (si vedano, in particolare, le repliche del CTU alle osservazioni dei CTP, allegate alla CTU stessa).

Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- "esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).

Pertanto, le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.

Ebbene, il CTU ha riconosciuto quale valore complessivo delle opere svolte dall'appaltatore l'importo di Euro 19.249,36 oltre IVA (di cui Euro 12.758,20 oltre IVA per le opere contrattuali ed Euro 6.491,16 oltre IVA per opere extracontrattuali).

Parte opponente nulla ha puntualmente allegato e dimostrato in merito al presunto inadempimento dell'appaltatore, limitandosi ad una generica ed indimostrata doglianza che, in quanto tale, è del tutto inconferente e di natura defatigatoria (cfr. pag. 4 atto di opposizione).

Può dunque affermarsi che parte opposta vanta un credito nei confronti di parte opponente pari ad Euro 19.249,36 oltre iva - Euro 8.402,27 oltre iva (quale somma già corrisposta dal Condominio), ottenendo così Euro 10.487,09 oltre iva al 22%.

### 3. Conclusioni.

L'opposizione degli attori merita parziale accoglimento, con riferimento alla sola doglianza circa l'ammontare del credito residuo a favore dell'appaltatore.

Sulla scorta di quanto sopra esposto deve riconoscersi, quale corrispettivo dei lavori realizzati da parte opposta, la somma complessiva di Euro 10.487,09 oltre iva al 22% = Euro 12.794,25, cui vanno aggiunti in..

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al "decisum" e non al "disputatum" (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).

Da ultimo va esaminata la domanda di parte opposta ex art. 96 terzo comma c.p.c..

L'istanza non merita accoglimento.

Sul punto è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: "La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).

Pertanto, a fronte del citato orientamento giurisprudenziale non può considerarsi censurabile la condotta degli attori che si sono opposti ad una pretesa monitoria priva di certezza in merito al quantum, tanto è vero che la pretesa creditoria è stata, anche se solo in parte, ridotta ed oggetto di accertamento tramite CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie l'opposizione entro i limiti di cui in motivazione;
- 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 29836/15;
- 3) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di Euro 12.794,25 con iva al 22% inclusa, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura n. (...) del 27/7/15 al saldo effettivo;
- 4) rigetta ogni altra domanda;
- 5) pone a carico di parte opponente le spese di CTU;
- 6) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Euro 3.545,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 21 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019.